

TITOLO I

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA

ART. 1

(ART.1,C.2, D.Lgs.504/92)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 2

(ART.2, C.1, D.Lgs. 504/92)

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ART. 3

(ART. 2, C.1, d.Lgs.504/92; art. 58 D.Lgs. 446/97)

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta: Il Comune su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
2. Sono altresì considerate edificabili:
 - A) le aree con estensione inferiore a quella minima occorrente secondo i regolamenti urbanistici vigenti nel periodo d'imposta, che però – in quanto siano limitrofe ed altre inedificate – si mostrino idonee ad essere incluse in progetti edificatori riguardanti altri suoli;
 - B) le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell'art. 31 c. 1, lett. c),d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - C) in genere, tutte le aree le quali presentino possibilità effettive di edificazione secondo i criteri previsti dall'art. 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n.333. agli effetti dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità.
3. Non sono considerate edificabili:
 - A) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art.2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
 - B) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
 - C) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o

all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che:

- siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e malattia;
- La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comporti un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette.

L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione.

L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta.

La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 4

(Art. 2 D.Lgs 504/92)

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

TITOLO II

SOGGETTI DELL'IMPOSTA

ART. 5

(Artt. 3 e 4 D.Lgs. 504792; art.58 D.Lgs. 446/97)

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti Passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi già la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzabili, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere da primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ART. 6
(ART. 4 D. LGS.504/92)
SOGGETTO ATTIVO

1. L'Imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III
BASE IMPONIBILE

ART. 7
(ART. 5 D. LGS. 504/92)
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 1, come determinato a norma di questo titolo.

ART. 8
(ART. 5 D. LGS504/92; DM. 14 DICEMBRE 1991; ART 3 C. 48 LEGGE 662/90)
BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI NEL CATASTO

1. Per i fabbricati iscritti nel catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentati del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);
 - 100 volte, per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A (immobili a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C (immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

ART. 9
(ART.2, .5, D.L. 16/93)
BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

1. Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta, applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

ART. 10

(ART.7, C.3, D.L. 333/92; ART.5 D. LGS. 504/92; ART. 58 D. LGS. 446/97)

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dallo stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze.
2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 11

(ART. 5 D. LGS. 504/92; ART.58 D. LGS. 446/97)

BASE IMPONIBILE DEGLI ALTRI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701.
2. In mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati simili già iscritti.

ART. 12

(ART. 5 D. LGS. 504/92; ART. 59 D. LGS. 446/97)

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a vendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili. La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
3. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

ART. 13

(ART.5 D. LGS.504/92)

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO.

1. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, c.1 lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

ART. 14

(ART. 5 D.LGS. 504/92; ART. 3, C.51, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662)

1. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione ed aumentato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a settantacinque.

ART. 15

(ART. 9 D.LGS. 504/92; ART.58 D.LGS 446/97)

BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE.

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
 - b) del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
 - c) del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA RIDUZIONI E DETRAZIONI ESENZIONI

ART. 16

(ART.6.D.LGS.504/92)

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo:
2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

ART. 17

(ART. 6 D.LGS. 504/92; ART.4, C.1, D.L. 437/96; ART. 3 D.L. 50797; ART. 58 D. LGS. 446797)

DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22, c. 3, del presente regolamento, l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
4. L'aliquota può essere stabilita dai Comuni nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ART. 18

(ART. 6 D.LGS. 504/92)

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo d'imposta.

ART. 19

(ART. 8 D. LGS 504/92; ART.3 C. 56, LEGGE 662/96; ART.1, C. 4-TER, D.L.16/93; ART. 58 D.LGS 446797)

RIDUZIONE PER I FABBRICATI INAGIBILI

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l'inagibilità o l'inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART.20

(ART. 8 D.LGS.504/92)

NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

ART. 21

(ART.8 D.LGS.504/92; ART. 3, C. 56 LEGGE 662/96; ART. 1 C. 4-TER, D. L. 16/93; ART. 59 D. LGS 446/97)

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARETE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE)

1. Sono equiparate le abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
 - c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate.
2. – abrogato –
3. Le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Rientrano nella fattispecie box.
4. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai figli.

ART. 22

(ART.8 D.LGS.504/92; ART.3, C.56 LEGGE 662/96, ART.1, C.4-TER, D.L. 16/93, ART.59 D.LGS 446797)

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 (*) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 2. Con la deliberazione di cui all'art. 17 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire nel rispetto degli equilibri di bilancio.
 3. L'importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000 lire, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso tuttavia, l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
- (*) ora € 154,94 giusta deliberazione G. C. N. 16 del 09.01.2002.

ART. 23

(ART. 7 D.LGS. 504/92; ART.59 D.LGS 446797)

ESENZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. Sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili:
 - a) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai consorzi tra detti Enti, dalle unità dalle aziende sanitarie locali, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) I fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastali da E/1 a E/9.
 - c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
 - d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13,14,15, e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810.
 - f) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - g) I fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere dichiarati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
 - h) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 984.
 - i) I fabbricati posseduti e utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. I fabbricati utilizzati da Enti non commerciali vengono presi in considerazione a patto che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

TITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEI CONTRIBUENTI

ART. 24

(ART.10 D.LGS 504/92; ART.59 D.LGS 446/97)

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI CONCERNENTI LA SOGGETTIVITA' PASSIVA

1. Entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che lo hanno fatto cessare. L'unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e se si tratta di unità immobiliare urbana, attraverso l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno.
Tale comunicazione sostituisce la dichiarazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92.
2. E' in facoltà della Giunta di approvare, su proposta del funzionario responsabile all'applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte da soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
4. Il funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l'esecuzione dell'adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con altre forme di informazione.
5. La omessa comunicazione di cui alla comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione di 200.000 lire.

ART. 25

(ART.8 D.LGS 504/92; ART.59 D.LGS. 446/97)

IMMOBILI APPARTENENTI A PIU' SOGGETTI PASSIVI

1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
2. Nel caso di contitolarità, su medesimo immobile, di diritti reali da parte di più soggetti, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
3. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n.2) del Codice Civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

ART. 26

(ART. 17, C. 88, LEGGE 127/97)

CREDITI DI MODESTA ENTITA'

1. Non sono dovuti versamenti né rimborsi d'imposta di importo inferiore a 20.000 lire.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 27

(ART. 59 D.LGS. 446/97)

MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Il tributo da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento può essere pagato attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria comunale.
2. Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b) e d) del comma precedente, e le modalità d'indicazione nei documenti della causale del versamento.

ART. 28

(ART. 59 D. LGS. 446/97)

TERMINI DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI)

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero non può essere superiore a tre.
Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate: L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a 100.000 lire.
3. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato che nel precedente quinquennio.
 - a) essendo stato ammesso al pagamento dilazionato, è stato dichiarato dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune di qualsiasi natura.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE DI RAVVEDIMENTO

ART. 29

(ART. 11 D. LGS. 504/92; ART.59 D.LGS. 446797, ART. 3 C. 57 LEGGE 662/96)
RINVIO DELLE LEGGI DELLO STATO

1. All'azione di accertamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

ART. 30

(ART. 11 D.LGS.504/92 ART.59 D.LGS 446/97; ART.3 C. 57 LEGGE 662/96)
CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E DEI PAGAMENTI AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. La Giunta comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuata secondo criteri selettivi.
2. Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, dalle sanzioni e degli interessi.
3. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui all'art. 32 del presente regolamento.

ART. 31

(ART.59 D.LGS.446/97; ART.3 C. 57 LEGGE 662/96)
POTENZIAMENTO DELL'AZIONE DI CONTROLLO IN MATERIA DI IMPOSTAZIONE

COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
 - b) Per compensi incentivanti il personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità previste nel C.C.N.L.

ART. 32

(ART. 11 D.LGS.504/92, ART. 59 D. LGS. 446/97)

TERMINI PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio od in rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

ART. 33

(ART. 1 D.LGS. 218/97)

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento del tributo può essere definito con l'adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

ART. 34

(ART. 5 D.LGS 218/97)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL COMUNE

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi nei periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART. 35

(ART. 6 D. LGS. 218/97)

AVVIO DEL PROCEDIMENTO SU INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 34, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.
- 5.

ART. 36

(ART.5 E 7 D. LGS. 218/97)

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE. RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal dipendente responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 34 o dell'art. 35 comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili.
Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 35 comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

ART. 37

(ART. 8 D. LGS. 218/97)

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è seguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 36 mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente art. 27.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in conformità a quanto disposto dal precedente art. 28 comma 2.
3. Entro dieci giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo pagamento in unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

ART. 38

(ART. 9 D.LGS. 218/97)

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 37 comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.
2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 36,. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, dal tributo non ancora versato e agli eventuali interessi.

ART. 39

(ART.48 D. LGS. 546/92)

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, e successive modificazioni.

ART. 40

RAVVEDIMENTO

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 472/97 così come modificato dal D.Lgs. 05.06.98, n. 203.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 41

RAPPORTI ESAURITI

1. Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

